



COMUNE DI PERTUSIO

- PROVINCIA DI TORINO -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 19

18/06/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASSA RIFIUTI (TARI). ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CRESTO Antonio - Sindaco	Si
2. NEGRO FRER Luciano - Consigliere	Si
3. POMATTO Antonio - Consigliere	Giust.
4. BOERO Paolo - Consigliere	Si
5. RIVA Angelo - Consigliere	Si
6. VERCELLINO Luigi - Consigliere	Si
7. POMATTO Piero - Consigliere	Si
8. RONCHI Querino Gilberto - Consigliere	Si
9. CAREZANA Anna - Consigliere	Si
10. BERTELLA Valeria - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Salvatore SALCICCIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell' art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CRESTO Antonio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;

UDITA la relazione del Sindaco in merito all'argomento in oggetto;

UDITO l' intervento del consigliere comunale di minoranza Sig. Ronchi Querino Gilberto in merito alla gestione e al riparto spese del servizio; nonche' dei consiglieri Sig. Vercellino Luigi e Dott. Boero Paolo in merito all' argomento;

UDITO l' intervento del Sindaco che comunica che sono in corso verifiche sul servizio svolto nel territorio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n.8 ;

Votanti n. 8 ;

Astenuti n. 0;

Voti favorevoli n.6 ;

Voti contrari n.2 (CAREZANA E RONCHI) ;

VISTO l' esito della votazione;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportati per formarne parte integrante, formale e sostanziale:

- DI APPROVARE l' allegata proposta di deliberazione con oggetto:

“ APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASSA RIFIUTI (TARI). ANNO 2015. ”.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n.8;

Votanti n. 8;

Astenuti n. 0;

Voti favorevoli n. 6 ;

Voti contrari n. 2 (CAREZANA E RONCHI);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASSA RIFIUTI (TARI).
ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il

comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 17/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015 ;
- 3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall' allegato prospetto;
- 4) di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. tre rate:

TARI	Acconto 20%	31 luglio
	Acconto 20%	30 settembre
	Saldo 60%	30 novembre

- 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

In originale firmato

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to:CRESTO Antonio

Il Segretario comunale
F.to: Dott. Salvatore SALCICCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Num. 125 Reg. Albo On-Line

Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile, attesta che la presente deliberazione n. 19 / 2015 viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (ai sensi art. 32, 1° comma, della Legge 18.06.2009, n. 69) dal 20/06/2015 , come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-
Contabile
F.to : Rag. Lorena MADDIO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Salvatore SALCICCIA

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Pertusio, 20/06/2015

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore SALCICCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata nel sito *web* istituzionale di questo Comune il primo giorno di pubblicazione, è divenuta esecutiva in data 18-giu-2015 (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

ESEGUITABILITA':

1- Immediata

2 - Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Il Segretario comunale
F.to:Dott. Salvatore SALCICCIA

PIANO FINANZIARIO

TARI

(art. 650 L. 147/2013)
(art. 387 lett. D L. 228/2012)
(art. 8 D.P.R. n. 158/199, comma 2)

ANNO 2015

**COMUNE DI
PERTUSIO**

PIANO FINANZIARIO

[ART. 8 D.P.R. n. 158/1999, comma 2]

1. Introduzione

La Tariffa Rifiuti è, allo stato attuale disciplinata dall'art. 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, la cui attuazione è demandata all'approvazione di apposito regolamento di attuazione ministeriale.

Nell'ambito di approvazione della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il legislatore ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'istituzione di un nuovo tributo comunale sui rifiuti, denominato TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni.

Il medesimo comma prevede altresì che, nelle more di emanazione del suddetto regolamento ministeriale, si applichino alla nuova tariffa le disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 o in alternativa ai criteri di cui comma 651 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e nel rispetto del principio di "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

2. Normativa e natura del piano finanziario

Il 1° comma dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 ha soppresso l'art. 49 del D.Lgs. 22/97 a decorrere dall'emanazione, da parte del Governo, del Regolamento per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della Tariffa, così come previsto dal combinato disposto del 6° ed 11° comma del suddetto art. 238.

In attesa della predisposizione del Regolamento di cui sopra e secondo le indicazioni in tal senso contenute nella Legge Finanziaria 2006, per espressa statuizione del comma 11 del richiamato art. 238, continua ad applicarsi l'art. 49 del Decreto "Ronchi" nonché le norme ed i regolamenti ad esso collegati.

La tariffa permette innanzitutto una più equa distribuzione dei costi: mentre la tassa prendeva esclusivamente in considerazione la superficie dell'immobile soggetto a tassazione, la tariffa è composta da una parte fissa basata ancora sulla superficie dell'immobile, ma già corretta con indici riferiti al numero degli occupanti ed una parte variabile che si determina soltanto in base al numero degli occupanti.

Al fine di determinare la tariffa è necessario approvare, come disposto dall'art.8 del D.P.R. 24.7.1999 n.158, il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale comprende il programma degli interventi necessari, il piano degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso all'affidamento dei servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, ecc.. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione che descriva il modello gestionale, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti, ecc.. Sulla base del piano finanziario si determina quindi la tariffa di igiene ambientale da applicare

3. Tariffa di riferimento per l'anno 2015

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall'art. 387 lettera d) legge 228/2012, che, in assenza dell'emanazione di apposito regolamento attuativo, rimanda al D.P.R. 158/1999. Conformemente all'Allegato 1 del D.P.R. citato, le voci di costo considerate sono quelle indicate nella seguente tabella.

Le tariffe determinate ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per i servizi inerenti la gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati devono essere maggiorate dell'addizionale provinciale del 5%.

PIANO FINANZIARIO - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

COSTI DI GESTIONE (CG)		€ 102.765,01
Costo di Gestione ciclo e Servizi		
Costi Spazzamento e lavaggio Stradale	CLS	€ 84.964,99
Costi di raccolta e trasporto RSU	CRT	€ 0,00
Costi di trattamento e smaltimento RSU	CTS	€ 14.386,68
Altri Costi	AC	€ 0,00
		CGIND: € 99.351,67
Costi di gestione ciclo raccolta differenziata		
Costi di raccolta differenziata	CRD	€ 0,00
Costi di trattamento e riciclo	CTR	€ 0,00
		CGD: € 0,00
Costi comuni		
Costi Amm./Acc./Risc.	CARC	€ 3.413,34
Costi generali di gestione	CGG	€ 0,00
Costi comuni diversi	CCD	€ 0,00
		CC: € 3.413,34
Costi d'uso capitale	Costi / Crediti	
CK: € 0,00	Maggiorazioni:	0
	Riduzioni:	0

4.SUDDIVISIONE COSTI DI GESTIONE

I costi di gestione sono divisi in due gruppi:

- parte fissa

che comprende i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, compresi i canoni di manutenzione e di licenza dei software per la gestione della TARI, i costi generali di gestione e di distribuzione agli utenti del materiale per la raccolta differenziata (sacchetti, bidoni, paper - box), i costi comuni diversi, i costi d'uso del capitale, dell'ammortamento;

- parte variabile

per raccolta differenziata e R.S.U., che comprende i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti separati per frazioni merceologiche omogenee e dei RSU indifferenziati, i costi di trattamento, recupero e smaltimento.

COSTI DI GESTIONE PARTE FISSA

(*) € 88.378,33

Costi Spazzamento e lavaggio Stradale	CLS	€ 84.964,99
Altri Costi	AC	€ 0,00
Costi Amm./Acc./Risc.	CARC	€ 3.413,34
Costi generali di gestione	CGD	€ 0,00
Costi comuni diversi	CCD	€ 0,00
Costi d'uso capitale	CK	€ 0,00

COSTI DI GESTIONE PARTE VARIABILE

(*) € 14.386,68

Costi di raccolta e trasporto RSU	CRT	€ 0,00
Costi di trattamento e smaltimento RSU	CTS	€ 14.386,68
Costi di raccolta differenziata	CRD	€ 0,00
Costi di trattamento e riciclo	CTR	€ 0,00

TOTALE RUOLO NETTO	ADDIZIONALE PROVINCIALE	TOTALE RUOLO ANNUALE
€ 102.765,01	€ 5.138,25	€ 107.903,26

Riepilogo Dettaglio Costi Piano Finanziario

Codice	Descrizione	Costo consorile	Costo Comunale
CARC	accantonamento per rischi		€ 3.413,34
CLS	Costi Spazzamento e raccolta servizi generali	€ 84.964,99	
CTS	Costi trattamento e smaltimento rifiuto indifferenziato	€ 14.386,68	
		€ 99.351,67	€ 3.413,34

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	descrizione	nComponenti	QuotaFissa	QuotaVariabile	TOTALE
	1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	0,2367	0,2002	0,4369
	2 Campi, distributori carburanti	0	0,4956	0,4243	0,9199
	3 Stabilimenti Balneari	0	0,2811	0,2395	0,5206
	4 RIDUZIONI/MAGGIORAZIONI	0	0,3181	0,2734	0,5915
	5 Alberghi con ristoranti	0	0,7914	0,6769	1,4683
	6 Alberghi senza ristoranti	0	0,5917	0,5044	1,0961
	7 Case di cura e riposo	0	0,7027	0,6072	1,3049
	8 Uffici, agenzie e studi professionali	0	0,8358	0,7162	1,552
	9 Banche ed Istituti di credito	0	0,4068	0,3466	0,7534
	10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0	0,6435	0,5476	1,1911
	11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0	0,7914	0,6777	1,4691
	12 Attività artigianali tipo botteghe (fallegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0	0,7692	0,6546	1,4238
	13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico	0	0,6805	0,5814	1,2619
	14 Attività industriali, con capannoni di produzione	0	0,3181	0,2695	0,5876
	15 Attività artigianali, di produzione beni specifici	0	0,4068	0,3466	0,7534
	16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0	3,5799	3,0551	6,635
	17 Bar, Caffè, Pasticceria	0	2,6923	2,2965	4,9888
	18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0	1,3018	1,1113	2,4131
	19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0	1,1391	0,9696	2,1087
	20 Ortofrutta, peschiere, fiori e piante	0	4,4823	3,8291	8,3114
	21 UTENZE DOMESTICHE	0	0,7692	0,6592	1,4284
	22 Magazzini senza vendita diretta	0	0,3772	0,3235	0,7007
	23 Impianti sportivi	0	0,5621	0,4813	1,0434
	24 Banchi di mercato genere alimentari	0	0,5621	0,2695	0,8316

UTENZE DOMESTICHE RESIDENZIALI

Categoria	descrizione	nComponenti	QuotaFissa	QuotaVariabile
101	Utenza domestica Residenziale	1	0,687	63,0075
101	Utenza domestica Residenziale	2	0,8015	100,812
101	Utenza domestica Residenziale	3	0,8833	126,015
101	Utenza domestica Residenziale	4	0,9487	138,6165
101	Utenza domestica Residenziale	5	1,0142	182,7218
101	Utenza domestica Residenziale	7	1,0632	214,2255

UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENZIALI

102 Utenza domestica non Residenziale

2

0,8015

88,2105